Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 335

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Giovedì, 28 dicembre 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**CONCORSI ED ESAMI**



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **807**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 382, 383 e 384, relativi alla « Scuola di specializzazione in dermatologia e sifilografia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica*

Art. 382. — La scuola ha la durata di tre anni.

Il numero degli iscritti alla scuola è limitato ad otto per ogni anno di corso.

Art. 383. — Le materie di studio saranno quelle sotto indicate distribuite per ognuno dei tre anni di corso:

1° *Anno*:

Anatomia e istologia normale della cute;
Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
Microbiologia e parassitologia applicata;
Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
Semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

Patologia delle malattie cutanee;
Patologia delle infezioni sessuali;
Anatomia e istologia patologica della cute;
Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
Dermatosi allergiche e professionali;
Angiologia;
Sessuologia.

3° *Anno*:

Clinica delle malattie cutanee;
Clinica delle infezioni sessuali;
Farmacologia e terapia medicamentosa;
Fisioterapia dermatologica;
Cosmetologia;
Chirurgia plastica riparatrice;
Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 384. — Gli esami di profitto degli specializzandi verranno dati in tre gruppi ed in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie proprie di ciascun anno di studio.

L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Gli articoli 392, 393 e 394, relativi alla « Scuola di specializzazione in igiene generale e speciale » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva » sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

*Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva*

Art. 392. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha un triplice orientamento:

*a*) Sanità pubblica;
*b*) Laboratorio;
*c*) Igiene, tecnica e direzione ospedaliera.

Il corso di studi ha la durata di tre anni e consiste in un biennio prepedeutico completato da un terzo anno con differente orientamento.

L'ammissione è limitata ai laureati in medicina e chirurgia e, all'atto dell'iscrizione, gli aspiranti devono precisare l'orientamento specialistico da loro prescelto.

Art. 393. — Orientamento degli studi.

*Biennio propedeutico.*

1° *Anno*:

Metodologia statistica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione e organizzazione sanitaria.

3° *Anno*, con orientamento di sanità pubblica:

Approvvigionamento idrico: raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi: inquinamenti atmosferici;
Igiene edilizia e urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospedaliera;
Servizi di sanità pubblica.

3° *Anno*, con orientamento di laboratorio:

Microscopia applicata all'igiene;
Microbiologia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle malattie virali;
Nozioni di anatomia e istologia patologica.

3° *Anno*, con orientamento di igiene, tecnica e direzione ospedaliera:

Storia degli ospedali e principi metodologici dell'assistenza ospedaliera;
Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento e impianti sanitari;
Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera;
Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti e dietologia ospedaliera;
Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico;
Selezione e istruzione professionale del personale ospedaliero.

Gli allievi dovranno inoltre frequentare i seguenti corsi complementari e sostenere i relativi esami:

*Primo anno*: chimica applicata all'igiene.

*Secondo anno*: fisica applicata all'igiene.

*Terzo anno*, con orientamento di sanità pubblica: malattie professionali e loro prevenzione.

*Terzo anno*, con orientamento di laboratorio: fondamenti chimico-fisici delle tecniche di laboratorio.

*Terzo anno*, con orientamento di igiene, tecnica e direzione ospedaliera; Gerontologia e geriatria.

I corsi saranno completati da esercitazioni pratiche e da conferenze.

Per ottenere l'iscrizione all'anno successivo è obbligatorio aver sostenuto alla fine di ogni anno gli esami previsti dal piano di studi.

Alla fine del corso gli iscritti saranno sottoposti agli esami di diploma consistenti in tre prove:

una prova pratica, riguardante le materie per le quali nei tre anni si sono tenute esercitazioni pratiche;

una prova orale su argomenti sviluppati nel corso della specializzazione;

la discussione di una dissertazione scritta, precedentemente depositata alla segreteria della facoltà di medicina.

Art. 394. — Il numero degli allievi da ammettere ogni anno accademico non può essere superiore a quindici per ogni orientamento specialistico.

L'ammissione alla scuola viene regolata da un esame scritto vertente su un tema di epidemiologia e igiene generale e speciale.

Art. 395. — Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Il personale medico di ruolo degli istituti universitari, dell'Amministrazione sanitaria, degli uffici comunali di igiene, dei laboratori provinciali e ospedalieri, delle direzioni sanitarie degli ospedali potrà ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso, previo parere favorevole della facoltà su proposta del direttore della scuola. Tale iscrizione non comporta l'esonero dagli esami nelle materie del primo anno nè dal pagamento delle tasse relative.

Gli specialisti in igiene e medicina preventiva in uno dei tre orientamenti, possono accedere ad altro orientamento con la convalida del biennio propedeutico.

Gli specialisti in igiene generale speciale, o titolo equipollente iscritti alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, possono ottenere la convalida di esami già sostenuti che rientrino nel presente ordinamento di studi, previo parere favorevole del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1972*
*Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 29.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **808**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 67, relativo alle modalità degli esami di laurea è modificato nel senso dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Per i corsi di laurea in scienze biologiche e geologiche, la tesi a carattere sperimentale può essere fatta, previa autorizzazione della facoltà, anche in collaborazione; tuttavia la discussione deve essere sempre individuale. Nella tesi deve essere, però, chiaramente indicato il contributo di tutti i singoli collaboratori ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *dicembre* 1972
*Atti di Governo, registro n.* 254, *foglio n.* 31. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. **809**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 66. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Radiobiologia;
Patologia ostetrica e ginecologica;
Neuropsichiatria infantile;
Malattie infettive;
Gerontologia e geriatria;
Malattie del ricambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *dicembre* 1972
*Atti di Governo, registro n.* 254, *foglio n.* 36. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. **810**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 40, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in medicina e chirurgia è modificato nel senso che prima dell'ultimo comma è inserito il seguente:

« L'esame di fisiologia umana deve precedere gli esami di patologia generale, di farmacologia e di tutti gli esami di insegnamenti clinici; l'esame di patologia generale deve precedere tutti gli esami di insegnamenti clinici ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *dicembre* **1972**
*Atti di Governo, registro n.* 254, *foglio n.* 37. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1972, n. 811.

**Determinazione delle date di inizio e di cessazione dell'ora legale per l'anno 1973.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente disciplina dell'ora legale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Dalle ore zero del 3 giugno 1973 alle ore una del 30 settembre 1973, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — BOZZI — FERRI — SCALFARO — COPPO — BADINI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre* 1972
*Atti di Governo, registro n.* 254, *foglio n.* 45. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. 812.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune di Casanova Lerrone, con quella della Natività di Maria Santissima, in Garlenda.**

N. 812. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga in data 1° maggio 1971, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Bassanico di Casanova Lerrone (Savona), con quella della Natività di Maria Santissima, in Garlenda (Savona).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *dicembre* 1972
*Atti di Governo, registro n.* 254, *foglio n.* 26. — CARUSO

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. GENCA di Gorizia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta S.p.a. Genca di Gorizia ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Genca di Gorizia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
TAVIANI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

(13225)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.

**Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartografico e cartevalori operanti in provincia di Napoli.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che gli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore cartografico e cartevalori operanti in provincia di Napoli sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartografico e cartevalori operanti in provincia di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 giugno 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1972

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
TAVIANI

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

**(13158)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1972.

**Dichiarazione della condizione di crisi economica locale dell'edilizia in provincia di Forlì.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visto l'art. 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 12, che prevede la corresponsione di un'indennità integrativa speciale ai lavoratori edili disoccupati;

Visto l'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Considerato che nelle aziende del settore dell'edilizia operanti in provincia di Forlì si è determinata una situazione di crisi economica con inevitabile conseguenza di licenziamenti di lavoratori;

Ritenuta la necessità di corrispondere l'indennità integrativa speciale di cui al citato art. 3 in favore dei lavoratori edili disoccupati;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, per gli effetti dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 12, la condizione di crisi economica locale dell'edilizia in provincia di Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 luglio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1972

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
TAVIANI

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

**(13226)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1972.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giuseppe e Fratello Redaelli di Napoli.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Giuseppe e Fratello Redaelli stabilimento di Napoli, con effetto dall'8 novembre 1971;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 6 aprile 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giuseppe e Fratello Redaelli di Napoli, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1972

*Il Ministro:* COPPO

**(13130)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1972.

**Modifica della denominazione del « Primo ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata » di Roma.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con il quale le circoscrizioni territoriali degli uffici del registro sono state determinate in conformità della tabella *C* annessa al decreto medesimo;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in virtù del quale le tasse sulle concessioni governative da corrispondersi in modo ordinario, mediante il servizio dei conti correnti postali a decorrere dal 1° gennaio 1973 devono essere versate agli uffici del registro nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione;

Visto l'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 1973 l'abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi;

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1961, registrati alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 43 Finanze, fogli numeri 92 e 94, ed il decreto ministeriale 18 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1965, registro n. 47 Finanze, foglio n. 222, in base ai quali il servizio di riscossione delle tasse di pubblico insegnamento e di quelle relative all'istruzione superiore, nonché delle tasse sulle concessioni governative, con effetto dal 1° gennaio 1966, è stato accentrato al primo ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma;

Riconosciuta l'opportunità che il suddetto ufficio del registro di Roma continui a provvedere alla riscossione, per tutto il territorio dello Stato, delle tasse sulle concessioni governative, delle tasse di pubblico insegnamento e di quelle relative all'istruzione superiore, nonché alla gestione stralcio dei rimanenti servizi fin'ora espletati;

Ritenuta la necessità di modificare la denominazione del primo ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, che autorizza il Ministro per le finanze a provvedere con proprio decreto allo sdoppiamento degli uffici del registro, nonché alla riunificazione di quelli a rami divisi e ad ogni altra variazione dei relativi servizi;

Decreta:

Art. 1.

Il primo ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma assume la denominazione di « Ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative » di Roma.

Art. 2.

L'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma provvede alla riscossione, per tutto il territorio dello Stato, delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse di pubblico insegnamento e di quelle relative all'istruzione superiore da corrispondersi a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Art. 3.

L'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma continua a svolgere i rimanenti servizi del primo ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma, compresa la gestione stralcio dell'Ige.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1972

*Il Ministro*: VALSECCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1972*
*Registro n. 64 Finanze, foglio n. 111*

**(13330)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1972.

**Divieto dell'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di associazioni ed organizzazioni.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1971 con il quale, in conformità di quanto previsto dal citato articolo, è stato disciplinato in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di associazioni ed organizzazioni;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tale disciplina anche per l'anno 1973;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1973 è vietato l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti ed i convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1972

*Il Ministro*: RUMOR

**(13329)**

---

ORDINANZA MINISTERIALE 13 dicembre 1972.

**Proroga del termine per la profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 luglio 1972, concernente la profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica;

Considerato che nella campagna vaccinale in corso si è avuto un notevole incremento delle vaccinazioni antiaftose;

Valutati i tempi occorrenti per la produzione ed il controllo di una ulteriore scorta di vaccino antiaftoso;

Ordina:

Art. 1.

Le operazioni di vaccinazione antiaftosa di cui al primo comma dell'art. 2 della ordinanza ministeriale 7 luglio 1972, citata in premessa, sono prorogate al 15 febbraio 1973.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(13185)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1972:

Banci Renzo, notaio residente nel comune di Vernio, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Prato, stesso distretto.

Noto Antonio, notaio residente nel comune di Vittoria, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di San Marcello Pistoiese, distretto notarile di Firenze.

Erba Vincenzo, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Monza, stesso distretto.

Ivanissevich Pina, notaio residente nel comune di Angri, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Mestre, frazione del comune di Venezia, distretto notarile di Venezia.

Porracciolo Filippo, notaio residente nel comune di Castroreale, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Santo Stefano di Camastra, stesso distretto.

Gaiani Giovanni, notaio residente nel comune di Lama Mocogno, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Pavullo nel Frignano, stesso distretto

(12971)

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1972, registro n. 44, foglio n. 347, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal rag. Giovanni Carrino, avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, comunicatogli con nota 27 luglio 1971, che rigettava la sua domanda di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(12930)

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1972, è stato dichiarato inammissibile in quanto diretto contro un provvedimento non definitivo il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 10 marzo 1971 dal sig. Angelo Mandetta ai fini della revoca dell'ingiunzione emessa nei suoi confronti, ai sensi degli articoli 54 e 84 del codice della navigazione, dalla capitaneria di porto di Salerno per la rimessa in pristino di un'area demaniale marittima sita in Capaccio.

(12931)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di diritto regionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di diritto regionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

*Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta* dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13186)

## MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1972, è stato respinto in quanto infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 26 ottobre 1969 dal sig. Domenico Bentivegna, avverso il provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti in data 1° luglio 1969 dal consiglio direttivo dell'Automobile club di Agrigento.

(13026)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scafa

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1972, n. 1520, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Nubile Giuseppe, nato il 28 giugno 1908 a S. Valentino e Nubile Genuino, nato il 25 settembre 1937 a S. Valentino, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Scafa, estesa mq. 35, riportata in catasto alla particella n. 512 del foglio di mappa n. 11 del comune di Scafa e nella planimetria tratturale con il n. 304.

(12902)

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1972, n. 1519 sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Fabio Erno-Oraldo, nato il 4 ottobre 1912 a S. Valentino, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Scafa, estesa mq. 35, riportata in catasto alla particella n. 507 del foglio di mappa n. 11 del comune di Scafa e nella planimetria tratturale con il n. 294.

(12903)

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1972, n. 1518, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ceccomancini Filomena, nata il 14 novembre 1921 a S. Valentino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Scafa, estese mq. 1040, riportate in catasto alle particelle numeri 41 parte e 479 del foglio di mappa n. 11 del comune di Scafa e nella planimetria tratturale con i numeri 323 e 324.

(12904)

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1972, n. 1521, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Donatucci Mario, nato il 3 marzo 1921 a S. Valentino e Nubile Genuino, nato il 25 settembre 1937 a S. Valentino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Scafa, estese mq. 40, riportate in catasto alle particelle numeri 511 e 513 del foglio di mappa n. 11 del comune di Scafa e nella planimetria tratturale con i numeri 302 e 306.

(12905)

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1972, n. 443, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bellantuono Nicola, nato il 7 gennaio 1923 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 4930, riportate in catasto alle particelle numeri 1 parte e 77 del foglio di mappa n. 45 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 118 e 116-*a*.

(12906)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili dal 1° settembre 1972 al 30 settembre 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM, e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 1878/72, n. 1892/72 e n. 1933/72.**

(in lire italiane per 100 kg.)

| Numero | | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importazioni da | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi terzi | | SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya | |
| della tariffa | della statistica | | dall'1-9-1972 al 7-9-1972 | dall'8-9-1972 al 30-9-1972 | dall'1-9-1972 al 7-9-1972 | dall'8-9-1972 al 30-9-1972 |
| 07.06 | | Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago: | | | | |
| | 04 | A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci | 528,10 (1) | 528,10 (1) | 453,10 (1) | 453,10 (1) |
| 11.01-C | 08 | Farina di orzo | 5.594,35 | 5.594,35 | 5.281,85 | 5.281,85 |
| 11.01-D | 12 | Farina di avena | 5.658,75 | 5.658,75 | 5.346,25 | 5.346,25 |
| 11.01-E | | Farina di granturco: | | | | |
| | 15 | I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso | 5.278,10 | 5.278,10 | 4.965,60 | 4.965,60 |
| | 18 | II. altra | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.813,75 | 2.813,75 |
| 11.01-F | 22 | Farina di riso | 3.162,50 | 3.162,50 | 3.006,25 | 3.006,25 |
| 11.01-G | 25 | Farina di grano saraceno | 1.471,25 | 1.471,25 | 1.158,75 | 1.158,75 |
| 11.01-H | 28 | Farina di miglio | 2.076,85 | 2.076,85 | 1.920,60 | 1.920,60 |
| 11.01-IJ | 32 | Farina di scagliola | 156,25 | 156,25 | zero | zero |
| 11.01-K | 35 | Farina di sorgo | 2.945,60 | 2.945,60 | 2.789,35 | 2.789,35 |
| 11.01-L | 38 | Farine altre | 156,25 | 156,25 | zero | zero |
| 11.02 | | Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.: | | | | |
| | | A. semole e semolini: | | | | |
| | 008 | II. di segala | 6.403,10 | 6.403,10 | 6.090,60 | 6.090,60 |
| | 012 | III. di orzo | 5.594,35 | 5.594,35 | 5.281,85 | 5.281,85 |
| | 015 | IV. di avena | 5.658,75 | 5.658,75 | 5.346,25 | 5.346,25 |
| | | V. di granturco: | | | | |
| | | a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso: | | | | |
| | 019 | 1. destinati all'industria della birra (2) | 1.728,75 | 1.728,75 | 1.416,25 | 1.416,25 |
| | 023 | 2. altri | 5.278,10 | 5.278,10 | 4.965,60 | 4.965,60 |
| | 025 | b. altri | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.813,75 | 2.813,75 |
| | 028 | VI. di riso | 3.162,50 | 3.162,50 | 3.006,25 | 3.006,25 |
| | 032 | VII. di grano saraceno | 1.471,25 | 1.471,25 | 1.158,75 | 1.158,75 |
| | 035 | VIII. di miglio | 2.076,85 | 2.076,85 | 1.920,60 | 1.920,60 |
| | 038 | IX. di sorgo | 2.945,60 | 2.945,60 | 2.789,35 | 2.789,35 |
| | 042 | X. altri | 156,25 | 156,25 | zero | zero |
| | | B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati: | | | | |
| | | I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio: | | | | |
| | | a. mondati (decorticati o pilati): | | | | |
| | 046 | 1. di orzo | 4.851,25 | 4.851,25 | 4.695,00 | 4.695,00 |

| Numero della tariffa | Numero della statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importazioni da Paesi terzi dall'1-9-1972 al 7-9-1972 | Paesi terzi dall'8-9-1972 al 30-9-1972 | SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-9-1972 al 7-9-1972 | SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'8-9-1972 al 30-9-1972 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02 (*segue*) | | 2. di avena: | | | | |
| | 047 | aa. avena spuntata | 3.185,60 | 3.185,60 | 3.029,35 | 3.029,35 |
| | 049 | bb. altra | 5.502,50 | 5.502,50 | 5.346,25 | 5.346,25 |
| | 050 | 3. di grano saraceno | 1 186,25 | 1.186,25 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| | 051 | 4. di miglio | 3.169,35 | 3.169,35 | 3.013,10 | 3.013,10 |
| | | b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »): | | | | |
| | 054 | 1. di orzo | 4.851,25 | 4.851,25 | 4.695,00 | 4.695,00 |
| | 056 | 2. di avena | 5.502,50 | 5.502,50 | 5.346,25 | 5.346,25 |
| | 057 | 3. di grano saraceno | 1.186,25 | 1.186,25 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| | 059 | 4. di miglio | 3.169,35 | 3.169,35 | 3.013,10 | 3.013,10 |
| | | II. di altri cereali: | | | | |
| | 061 | a. di frumento | 5.303,10 | 5.303,10 | 5.146,85 | 5.146,85 |
| | 063 | b. di segala | 4.656,85 | 4.656,85 | 4.500,60 | 4.500,60 |
| | 064 | c. di granturco | 4.570,00 | 4.570,00 | 4.413,75 | 4.413,75 |
| | 066 | d. di sorgo | 4.531,25 | 4.531,25 | 4.375,00 | 4.375,00 |
| | 069 | e. altri | 156,25 | 156,25 | zero | zero |
| | | C. cereali perlati: | | | | |
| | 078 | I. di frumento | 6.348,10 | 6.348,10 | 6.191,85 | 6.191,85 |
| | 082 | II. di segala | 5.570,00 | 5.570,00 | 5.413,75 | 5.413,75 |
| | 085 | III. di orzo | 7.648,75 | 7.648,75 | 7.336,25 | 7.336,25 |
| | 088 | IV. di avena | 4.908,10 | 4.908,10 | 4.751,85 | 4.751,85 |
| | 092 | V. di granturco | 4.570,00 | 4.570,00 | 4.413,75 | 4.413,75 |
| | 095 | VI. di grano saraceno | 1.186,25 | 1.186,25 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| | 098 | VII. di miglio | 3.169,35 | 3.169,35 | 3.013,10 | 3.013,10 |
| | 102 | VIII. di sorgo | 4.531,25 | 4.531,25 | 4.375,00 | 4.375,00 |
| | 105 | IX. altri | 156,25 | 156,25 | zero | zero |
| | | D. cereali soltanto spezzati: | | | | |
| | 109 | I. di frumento | 4.103,75 | 4.103,75 | 3.947,50 | 3.947,50 |
| | 110 | II. di segala | 3.607,50 | 3.607,50 | 3.451,25 | 3.451,25 |
| | 111 | III. di orzo | 3.149,35 | 3.149,35 | 2.993,10 | 2.993,10 |
| | 113 | IV. di avena | 3.185,60 | 3.185,60 | 3.029,35 | 3.029,35 |
| | 114 | V. di granturco | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.813,75 | 2.813,75 |
| | 116 | VI. di grano saraceno | 813,10 | 813,10 | 656,85 | 656,85 |
| | 117 | VII. di miglio | 2.076,85 | 2.076,85 | 1.920,60 | 1.920,60 |
| | 119 | VIII. di sorgo | 2.945,60 | 2.945,60 | 2.789,35 | 2.789,35 |
| | 120 | IX. altri | 156,25 | 156,25 | zero | zero |
| | | E. cereali schiacciati; fiocchi: | | | | |
| | | I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio: | | | | |
| | | a. cereali schiacciati: | | | | |
| | 126 | 1. di orzo | 3.149,35 | 3.149,35 | 2.993,10 | 2.993,10 |
| | 127 | 2. di avena | 3.185,60 | 3.185,60 | 3.029,35 | 3.029,35 |
| | 129 | 3. di grano saraceno | 813,10 | 813,10 | 656,85 | 656,85 |
| | 130 | 4. di miglio | 2.076,85 | 2.076,85 | 1.920,60 | 1.920,60 |
| | | b. fiocchi: | | | | |
| | 131 | 1. di orzo | 6.181,25 | 6.181,25 | 5.868,75 | 5.868,75 |
| | 133 | 2. di avena | 6.252,50 | 6.252,50 | 5.940,00 | 5.940,00 |
| | 134 | 3. di grano saraceno | 1.471,25 | 1.471,25 | 1.158,75 | 1.158,75 |
| | 136 | 4. di miglio | 3.701,85 | 3.701,85 | 3.389,35 | 3.389,35 |

| Numero della tariffa | Numero della statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importazioni da: Paesi terzi dall'1-9-1972 al 7-9-1972 | Importazioni da: Paesi terzi dall'8-9-1972 al 30-9-1972 | Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-9-1972 al 7-9-1972 | Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'8-9-1972 al 30-9-1972 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02 (*segue*) | | II. di altri cereali: | | | | |
| | 137 | a. di frumento | 7.278,75 | 7.278,75 | 6.966,25 | 6.966,25 |
| | 139 | b. di segala | 6.403,10 | 6.403,10 | 6.090,60 | 6.090,60 |
| | 140 | c. di granturco | 5.278,10 | 5.278,10 | 4.965,60 | 4.965,60 |
| | 141 | d. di sorgo | 5.234,35 | 5.234,35 | 4.921,85 | 4.921,85 |
| | | e. altri: | | | | |
| | 143 | 1. fiocchi di riso | 5.417,50 | 5.417,50 | 5.105,00 | 5.105,00 |
| | 146 | 2. non nominati | 312,50 | 312,50 | zero | zero |
| | | F. agglomerati (« pellets »): | | | | |
| | 149 | I. di frumento | 7.278,75 | 7.278,75 | 6.966,25 | 6.966,25 |
| | 150 | II. di segala | 6.403,10 | 6.403,10 | 6.090,60 | 6.090,60 |
| | 153 | III. di orzo | 5.594,35 | 5.594,35 | 5.281,85 | 5.281,85 |
| | 156 | IV. di avena | 5.658,75 | 5.658,75 | 5.346,25 | 5.346,25 |
| | 159 | V. di granturco | 5.278,10 | 5.278,10 | 4.965,60 | 4.965,60 |
| | 160 | VI. di riso | 3.162,50 | 3.162,50 | 3.006,25 | 3.006,25 |
| | 161 | VII. di grano saraceno | 1.471,25 | 1.471,25 | 1.158,75 | 1.158,75 |
| | 163 | VIII. di miglio | 2.076,85 | 2.076,85 | 1.920,60 | 1.920,60 |
| | 166 | IX. di sorgo | 2.945,60 | 2.945,60 | 2.789,35 | 2.789,35 |
| | 169 | X. altri | 156,25 | 156,25 | zero | zero |
| | | G. germi di cereali, anche sfarinati: | | | | |
| | 172 | I. di frumento | 3.215,00 | 3.215,00 | 2.902,50 | 2.902,50 |
| | 175 | II. altri | 2.381,85 | 2.381,85 | 2.069,35 | 2.069,35 |
| 11.06 | | Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06: | | | | |
| | 01 | A. denaturati | 684,35 | 684,35 | 415,60 | 415,60 |
| | | B. altri: | | | | |
| | 08 | I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2) | 2.329,35 | 2.329,35 | 1.154,35 | 1.154,35 |
| | 12 | II. non nominati | 5.504,35 | 5.504,35 | 4.329,35 | 4.329,35 |
| 11.07 | | Malto, anche torrefatto: | | | | |
| | | A. non torrefatto: | | | | |
| | | I. di frumento: | | | | |
| | 01 | a. presentato sotto forma di farina | 7.451,25 | 7.451,25 | 6.888,75 | 6.888,75 |
| | 04 | b. altro | 5.709,35 | 5.709,35 | 5.146,85 | 5.146,85 |
| | | II. altro: | | | | |
| | 11 | a. presentato sotto forma di farina | 5.785,60 | 5.785,60 | 5.223,10 | 5.223,10 |
| | 14 | b. non nominato | 4.465,00 | 4.465,00 | 3.902,50 | 3.902,50 |
| | 21 | B. torrefatto | 5.110,60 | 5.110,60 | 4.548,10 | 4.548,10 |
| 11.08 | | Amidi e fecole; inulina: | | | | |
| | | A. amidi e fecole: | | | | |
| | 01 | I. amido di granturco | 2.329,35 | 2.329,35 | 1.266,85 | 1.266,85 |
| | 04 | II. amido di riso | 2.152,50 | 2.285,60 | 558,75 | 691,85 |
| | 07 | III. amido di frumento | 3.434,35 | 3.434,35 | 2.371,85 | 2.371,85 |
| | 14 | IV. fecola di patate | 2.329,35 | 2.329,35 | 1.266,85 | 1.266,85 |
| | 18 | V. altri | 2.329,35 | 2.329,35 | 633,75 | 633,75 |
| 11.09 | | Glutine di frumento anche allo stato secco: | | | | |
| | 03 | A. allo stato secco | 13.687,50 | 13.687,50 | 4.312,50 | 4.312,50 |
| | 09 | B. altro | 13.687,50 | 13.687,50 | 4.312,50 | 4.312,50 |

| Numero | | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importazioni da: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi terzi | | SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya | |
| della tariffa | della statistica | | dall'1-9-1972 al 7-9-1972 | dall'8-9-1972 al 30-9-1972 | dall'1-9-1972 al 7-9-1972 | dall'8-9-1972 al 30-9-1972 |
| 17.02 | | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: | | | | |
| | | B. glucosio e sciroppo di glucosio: | | | | |
| | | I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro: | | | | |
| | 05 | a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 6.652,50 | 6.652,50 | 1.652,50 | 1.652,50 |
| | 06 | b. altri | 4.704,35 | 4.704,35 | 1.266,85 | 1.266,85 |
| | | II. altri: | | | | |
| | 08 | a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 6.652,50 | 6.652,50 | 1.652,50 | 1.652,50 |
| | 09 | b. non nominati | 4.704,35 | 4.704,35 | 1.266,85 | 1.266,85 |
| 17.05 | | Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione: | | | | |
| | | B. glucosio e sciroppo di glucosio: | | | | |
| | 08 | I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 6.652,50 | 6.652,50 | 1.652,50 | 1.652,50 |
| | 12 | II. altri | 4.704,35 | 4.704,35 | 1 266,85 | 1 266,85 |
| 23.02 | | Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi: | | | | |
| | | A. di cereali: | | | | |
| | | I. di granturco o di riso: | | | | |
| | 01 | a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso | 956,25 | 956,25 | 956,25 | 956,25 |
| | | b. altri: | | | | |
| | 04 | 1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2) | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| | 07 | 2. non nominati | 3.059,35 | 3.059,35 | 3.059.35 | 3.059.35 |
| | | II. di altri cereali: | | | | |
| | 11 | a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| | 14 | b. altri | 3.059,35 | 3.059,35 | 3.059,35 | 3.059,35 |
| 23.03 | | Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili: | | | | |
| | | A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca: | | | | |
| | 03 | I. superiore a 40 %, in peso | 10.948,75 | 10.948,75 | 1.573,75 | 1.573,75 |

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

**(12619)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Concorso per l'assegnazione di ventiquattro borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero.**

IL PRESIDENTE

Vista la lettera del Ministero del commercio con l'estero S/413325 in data 16 novembre 1972;

Determina:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), su incarico del Ministero del commercio con l'estero e con il contributo finanziario dallo stesso accordato, terrà presso la propria sede in Roma, via Liszt, 21 (Eur), un « Corso di specializzazione nel commercio estero », e, a tal fine, bandisce un concorso per l'assegnazione di 24 borse di studio.

Art. 2.

Il corso ha lo scopo di contribuire alla formazione di quadri specializzati in attività inerenti agli scambi internazionali con particolare riguardo alle vendite all'estero.

Il programma del corso si ispira a criteri eminentemente pratico-applicativi che consentano l'attiva partecipazione dei borsisti.

Esso si baserà pertanto su lezioni seguite da lavori di gruppo, da conferenze con dibattito, da esercitazioni pratiche e da indagini di mercato in Italia e all'estero.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

*a*) diploma di laurea in una delle seguenti discipline: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, ingegneria, scienze agrarie e chimica, conseguito in una università degli studi della Repubblica od altro istituto superiore equiparato, o presso altra università il cui titolo sia legalmente riconosciuto in Italia;

*b*) cittadinanza italiana;

*c*) godimento dei diritti politici;

*d*) assenza di carichi penali;

*e*) età non superiore ai 35 anni;

*f*) ottemperanza alle leggi sul reclutamento militare;

*g*) sana e robusta costituzione fisica.

I predetti requisiti debbono essere posseduti e riferiti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda (vedasi allegato) in carta bollata da L. 500 indirizzandola all'Istituto nazionale per il commercio estero Servizio Formazione via Liszt, 21 00100 Roma (Eur).

Esse dovranno essere inviate, *a mezzo raccomandata*, all'Istituto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

*Vale, a tale riguardo, la data del timbro di accettazione e spedizione della raccomandata stessa da parte dell'ufficio postale e non sarà ammessa altra prova in contrario.*

I suddetti aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

*a*) il luogo e la data di nascita;

*b*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*c*) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;

*d*) di non aver riportato condanne penali;

*e*) di essere in possesso del titolo di studio richiesto, l'Università che lo ha rilasciato, la data in cui il titolo stesso e stato conseguito ed il voto di laurea;

*f*) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*g*) di avere un'ottima conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua estera a loro scelta;

*h*) gli eventuali servizi prestati presso Amministrazioni dello Stato, enti pubblici ed aziende private e le cause di eventuale risoluzione dei predetti rapporti di lavoro;

*i*) la precisa indicazione del proprio recapito, con l'obbligo di comunicare all'Istituto le variazioni del rècapito stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio ovvero dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal capo dell'ufficio dell'amministrazione pubblica presso cui l'aspirante si trova in servizio.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto con allegato certificato dal quale risulti il voto di laurea e quello conseguito nelle singole discipline. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato redatto in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

2) certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Tale certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza, da un medico provinciale o da un medico militare.

La documentazione attestante gli eventuali servizi prestati di cui alla lettera *h*) in precedenza indicata, potrà essere presentata in carta semplice.

E' in facoltà dell'aspirante di esibire quella ulteriore documentazione da esso ritenuta utile.

Art. 5.

Per l'ammissione al corso l'aspirante dovrà sostenere:

1) un colloquio su argomenti riguardanti gli scambi internazionali e in specie il commercio estero;

2) una prova pratica orale in lingua inglese;

3) una prova pratica orale nell'altra lingua estera indicata nella domanda.

I candidati possono chiedere di sostenere una ulteriore prova facoltativa in una o più altre lingue oltre quelle di cui ai precedenti punti 2) e 3).

Il colloquio e la prova avranno luogo davanti ad una commissione nominata con provvedimento del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero, previa delibera del comitato esecutivo.

I candidati vi saranno invitati mediante comunicazione individuale, che sarà loro inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per il colloquio e la prova stessa.

Art. 6.

La commissione di cui all'art. 5 provvederà altresì alla valutazione dei titoli, che saranno trasmessi con la domanda di cui all'art. 4, ed alla formazione della graduatoria da sottoporre all'approvazione del presidente dell'I.C.E. ai fini dell'ammissione al corso.

I concorrenti ammessi al corso dovranno far pervenire, *entro 10 giorni* dalla data del foglio di comunicazione, i seguenti altri documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di residenza;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento dal quale risulti la posizione rispetto agli obblighi militari.

Art. 7.

Tutti gli allievi hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, di partecipare alle conferenze, ai lavori di gruppo, alle esercitazioni pratiche, per tutta la durata del corso;

qualunque assenza dal corso comporterà la riduzione « pro quota » di un giorno della borsa mensile del beneficiario (nella misura di 1/30).

Qualora le assenze dovessero superare il numero di 15 consecutivamente o di 20 cumulativamente nel bimestre, esse potranno comportare, con provvedimento del presidente dell'I.C.E., la decadenza dalla borsa di studio.

La decadenza potrà altresì essere adottata nei confronti di coloro che si renderanno colpevoli di comportamento che

produca interruzioni o turbamento nella regolarità del corso; incorreranno nella decadenza di diritto gli allievi che abbandoneranno volontariamente il corso.

Art. 8.

Il corso avrà la durata di cinque mesi e si articolerà nelle seguenti fasi:

1) presso la sede dell'I.C.E. con lezioni su materie inerenti alle finalità del corso, integrate da conferenze, esercitazioni pratiche e da un corso in lingua estera;

2) una pre-indagine per settori merceologici prestabiliti, da attuarsi con visite aziendali in Italia;

3) una indagine di mercato su dette materie, da svolgersi in paesi esteri di particolare interesse esportativo;

4) preparazione, presso la sede dell'I.C.E., del rapporto scritto sulle conclusioni dell'indagine.

Al termine della prima fase, verrà effettuata, da parte della commissione di cui all'art. 5, che potrà venir integrata da docenti del corso all'uopo designati, una verifica del profitto tratto da ciascun borsista.

Gli allievi non risultanti idonei a seguito di tale verifica, saranno dimessi dal corso con provvedimento del presidente dell'Istituto.

Al termine della quarta fase, ogni rapporto, di cui al precedente comma 4), dovrà essere presentato e discusso davanti alla commissione di cui all'art. 5.

Agli allievi, che avranno superato con esito favorevole tale colloquio finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto.

Art. 9.

Durante la prima, seconda e quarta fase del corso (vedi comma 1), 2) e 4) dell'art. 8) gli allievi fruiranno di una borsa di studio nella misura mensile netta di L. 100.000, per i non residenti a Roma, e di L. 50.000 per i residenti a Roma, salvo quanto disposto dall'art. 7.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio fuori Sede, che comporta lo svolgimento della seconda fase del corso, verranno assunte dall'I.C.E.

Durante lo « stage » all'estero, previsto nella terza fase del corso, e che avrà la durata di un mese, gli allievi beneficeranno del rimborso delle spese di viaggio e di una borsa di studio di L. 300.000 da pagarsi posticipatamente; possono peraltro essere concessi anticipi sulla predetta somma.

Roma, addì 24 novembre 1972

*Il presidente*: GRAZIOSI

ALLEGATO

Fac-simile di domanda da presentare in carta da bollo da L. 500

*All'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) Servizio formazione Via Liszt*, 21 00100 ROMA EUR

Il sottoscritto . domanda di essere ammesso al concorso per l'assegnazione di ventiquattro borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 28 dicembre 1972.

A tal fine dichiara:

*a*) di essere nato a il ;

*b*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*c*) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;

*d*) di non aver riportato condanne penali;

*e*) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito presso l'Università di il con la votazione di . ;

*f*) di trovarsi nella seguente posizione militare ;

*g*) di avere un'ottima conoscenza delle lingue inglese e e di voler sostenere una prova facoltativa nelle altre lingue: . ;

*h*) di aver prestato servizio presso . dal al e di essersi dimesso per ;

*i*) di essere domiciliato in via n. . cod. post. telefono o presso quale recapito desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) certificato di laurea;

2) certificato del voto di laurea e dei voti conseguiti nelle singole discipline;

3) certificato medico;

4) la documentazione attestante gli eventuali servizi prestati nonchè altra documentazione relativa ad eventuali titoli (in carta semplice).

Data,

(Firma)

Autenticazione della firma

**(13187)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Assunzione, senza concorso, di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo della carriera ausiliaria del personale tecnico della difesa.**

Ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, si deve provvedere all'assunzione obbligatoria, nel ruolo della carriera ausiliaria del personale tecnico della difesa, di cui alla tabella n. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, di appartenenti alle sottonotate categorie riservatarie nella misura a fianco di ciascuna indicata:

| | |
|---|---|
| invalidi di guerra | n. 2 |
| invalidi per servizio | » 2 |
| invalidi del lavoro | » 2 |
| invalidi civili | » 2 |
| orfani di guerra, dei caduti per servizio, dei caduti sul lavoro; vedove di guerra, dei caduti per servizio, dei caduti sul lavoro; figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra, per causa di servizio, per causa di lavoro; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra, per causa di servizio, per causa di lavoro | » 2 |
| profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 | » 3 |

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte dell'aspirante:

di un'età non inferiore agli anni 18 nè superiore al compimento dei 55;

del diploma di licenza di 5ª elementare;

di tutti gli altri requisiti generali d'ammissione prescritti dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle relative norme di esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per quanto riguarda il grado di idoneità fisica degli invalidi — e relativo accertamento — saranno anche osservate le disposizioni della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per tutti gli aspiranti l'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata all'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 19 della stessa legge n. 482, e del possesso di regolare patente di guida autoveicoli.

L'aspirante sarà preliminarmente sottoposto ad una prova di idoneità tecnica, tendente ad accertare la capacità di guida di una autovettura.

Domanda

Gli appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che aspirino ad essere assunti nel ruolo di cui sopra dovranno direttamente far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XI Sezione 1ª) domanda di assunzione in carta legale.

La domanda dovrà pervenire alla predetta Direzione generale del Ministero entro il termine (ordinatorio) di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Nella domanda l'aspirante, facendo esplicito riferimento alla presente notificazione dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità, oltre il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e preciso domicilio:

a quale delle categorie riservatarie indicate nel primo capoverso della presente notificazione invalidi di guerra, ecc. egli appartenga (se l'aspirante è vedova od orfano di caduto per causa di servizio sarà opportuno che specifichi l'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio);
il titolo posseduto (sarà opportuno che l'indicazione sia in tutto conforme alla dicitura contenuta nell'originale del documento);
che è disposto ad accettare, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione.

La presentazione dei prescritti documenti, compreso quello di iscrizione negli elenchi provinciali dei disoccupati, avrà luogo in un secondo tempo dietro invito ai singoli interessati da parte del Ministero.

Roma, lì 9 dicembre 1972

*Il Ministro*: TANASSI

(13067)

## CORTE DEI CONTI

### Graduatoria generale del concorso, per esami, a quaranta posti di segretario o revisore in prova

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 23 aprile 1971, con il quale è stato indetto il concorso per esami a venti posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto ordinaria della Corte dei conti;
Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971, di modifica del citato bando;
Visti i propri decreti in data 14 dicembre 1971 e 28 gennaio 1972, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 34 e 70 del 7 febbraio e 14 marzo 1972, di nomina, nonchè di sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 10 agosto 1972, di aumento da venti a quaranta dei posti messi a concorso con il precitato provvedimento del 16 marzo 1971;
Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;
Considerato che la regolamentazione delle riserve di posti nei pubblici concorsi non si esaurisce con la legge 2 aprile 1968, n. 482, con la quale, all'art. 31, secondo comma, sono state abrogate soltanto le disposizioni incompatibili con la stessa;
Che non sono in contrasto con detta legge il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, art. 20, e il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 13, quale modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, i quali prevedono una riserva, per non oltre la metà dei posti messi a concorso, a favore degli ex combattenti, non contemplati nella legge n. 482 del 1968, risultati idonei nei concorsi di ammissione alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale civile;
Considerato che l'aliquota del 15% di cui all'art. 12, ultimo comma, della citata legge n. 482 opera sui posti di organico, mentre la quota riservata agli ex combattenti grava sul numero dei posti messi a concorso, e che le varie riserve, in quanto insostituibili tra di loro e titoli a sè stanti di collocamento obbligatorio, operano distintamente ed autonomamente l'una dall'altra con differenziate sfere di efficacia, lasciando integro il diritto riconosciuto dalle norme preesistenti agli appartenenti ad alcune categorie privilegiate di subentrare, in assenza degli ex combattenti e sempre che a questi assimilati, nella riserva di posti loro spettante;
Accertato che lo stato di disoccupazione è requisito essenziale ed indefettibile ai fini delle assunzioni obbligatorie sia per chiamata diretta che a seguito di concorso, di cui agli articoli 9 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e che a detto requisito è subordinata l'iscrizione negli elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro, a norma dell'art. 19 della legge stessa;
Considerato che tra i candidati collocati nella graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, oltre il quarantesimo posto:

i signori Bartoli Vincenzo e Pellegrino Francesco, regolarmente iscritti negli elenchi degli invalidi civili, come da documentazione pervenuta, hanno titolo ai benefici di cui all'articolo 12, ultimo comma, della legge n. 482;

il sig. Orlando Franco Mario non ha titolo agli stessi benefici, avendo il medesimo prodotto il solo estratto del verbale di visita collegiale della commissione sanitaria provinciale mutilati ed invalidi civili, ufficio sanitario di Locri, attestante le sue minorazioni e un'invalidità del 35%, e non anche il certificato di iscrizione nel relativo elenco degli invalidi civili tenuti a cura degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oltre a certificazioni del servizio di insegnante;

i signori Pulcinelli Giulio, Puglisi Vincenzo e Tursi Bianca Maria, nata Carrubba, che hanno documentato la loro qualità di orfani di caduto per causa di servizio i primi due, di profuga la terza, non hanno titolo al beneficio della precedenza previsto dal più volte ripetuto art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, perchè i medesimi, essendo dipendenti della Corte dei conti, risultano privi dello stato di disoccupazione, richiesto dagli articoli 16 e 19 della legge stessa, bensì a quello della riserva prevista a favore dei combattenti, ai quali sono assimilati (legge 13 marzo 1958, n. 365, art. 54, legge 3 aprile 1958, n. 474, art. 5, decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1 e legge 4 marzo 1952, n. 137, art. 31);

Considerato che le esatte generalità del candidato Pulcinelli Giulio, risultanti da un estratto dell'atto di nascita in possesso dell'Amministrazione, sono Pulcinelli Giulio Cristoforo e che, come tale, il medesimo va indicato nel presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a quaranta posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto ordinaria della Corte dei conti, di cui ai decreti presidenziali 16 marzo 1971, 21 giugno 1971 e 26 luglio 1972:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Docimo Maria Teresa | punti | 17,10 |
| 2. Agueci Aurelio | » | 16,90 |
| 3. Bianchi Letizia nata Esposito | » | 16,80 |
| 4. De Nardo Bruno | » | 16,65 |
| 5. Di Pofi Maria | » | 16,45 |
| 6. Mandarelli Mario | » | 16,35 |
| 7. Tonon Maria Luisa | » | 16,30 |
| 8. Marcoccio Anna Maria | » | 16 — |
| 9. Bocca Giorgio | » | 15,90 |
| 10. Delle Monache Umberto | » | 15,80 |
| 11. Marino Maria Luisa | » | 15,70 |
| 12. Ammaturo Maria nata Marrone | » | 15,60 |
| 13. Maugliani Concetta nata Di Napoli | » | 15,50 |
| 14. Curion Giuseppa | » | 15,45 |
| 15. Romoli Maria Vittoria nata Picozzi | » | 15,40 |
| 16. Mandarelli Liliana nata Verrecchia | » | 15,35 |
| 17. Fonti Gioacchino | » | 15,33 |
| 18. Altimari Pier Paolo | » | 15,30 |
| 19. Aurilia Egle | » | 15,25 |
| 20. Dainelli Raffaele | » | 15,20 |
| 21. Brunetti Vincenzo | » | 15,15 |
| 22. Buccioli Carla | » | 15,13 |
| 23. Roversi Giuliana | » | 15,11 |
| 24. Angelotti Anna | » | 15,10 |
| 25. Bottone Elena | » | 15,05 |
| 26. Salerno Fernando | » | 15 — |
| 27. Bufacchi Attilio | » | 14,98 |
| 28. Bondanese Vito | » | 14,95 |
| 29. Bono Pietro | » | 14,90 |
| 30. de Finis Lucia nata Carmignani | » | 14,85 |

31. Perseo Elisa punti 14,80
32. Iannaccone Carmen » 14,70
33. Errichiello Angelo » 14,65
34. Doronzo Carmela » 14,60
35. Forcellini Pier Luigi » 14,55
36. Santiloni Alberto » 14,50
37. Ottaviani Fabrizio » 14,48
38. Rea Loredana » 14,47
39. Giannone Concettina » 14,45
40. Lescai Angiola » 14,44
41. Moretti Gabriella » 14,43
42. Alterio Antonio » 14,40
43. Donnantuoni Salvatore » 14,38
44. Mariotti Luigia » 14,35
45. Notarantonio Concetta » 14,30
46. Odorifero Benito » 14,25
47. Saccone Luciana » 14,20
48. Bartoli Vincenzo, invalido civile » 14,15
49. Pulcinelli Giulio Cristoforo, orfano di caduto per causa di servizio » 14,10
50. Midolo Liliana » 14,05
51. Aimo Gianna » 14—
52. Pellegrino Francesco, invalido civile » 13,90
53. Puglisi Vincenzo, orfano di caduto per causa di servizio » 13,85
54. Scotti Antonio » 13,80
55. Inghes Franco » 13,70
56. Macellari Grazia » 13,65
57. Marcone Sabatino » 13,40
58. Tursi Bianca Maria nata Carrubba, profuga » 13,30
59. Orlando Franco Mario » 13,20
60. Raimondi Bianca » 13,10
61. Russo Gianna » 13—

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Docimo Maria Teresa
2) Agueci Aurelio
3) Blanchi Letizia nata Esposito
4) De Nardo Bruno
5) Di Pofi Maria
6) Mandarelli Mario
7) Tonon Maria Luisa
8) Marcoccio Anna Maria
9) Bocca Giorgio
10) Delle Monache Umberto
11) Marino Maria Luisa
12) Ammaturo Maria nata Marrone
13) Maugliani Concetta nata Di Napoli
14) Curion Giuseppa
15) Romoli Maria Vittoria nata Picozzi
16) Mandarelli Liliana nata Verrecchia
17) Fonti Gioacchino
18) Altimari Pier Paolo
19) Aurilia Egle
20) Dainelli Raffaele
21) Brunetti Vincenzo
22) Buccioli Carla
23) Roversi Giuliana
24) Angelotti Anna
25) Bottone Elena
26) Salerno Fernando
27) Bufacchi Attilio
28) Bondanese Vito
29) Bono Pietro
30) de Finis Lucia nata Carmignani
31) Perseo Elisa
32) Iannaccone Carmen
33) Errichiello Angelo
34) Doronzo Carmela
35) Forcellini Pier Luigi
36) Bartoli Vincenzo, invalido civile
37) Pulcinelli Giulio Cristoforo, orfano di caduto per causa di servizio, assimilato ai combattenti
38) Pellegrino Francesco, invalido civile
39) Puglisi Vincenzo, orfano di caduto per causa di servizio, assimilato ai combattenti
40) Tursi Bianca Maria nata Carrubba, profuga, assimilata ai combattenti.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Santiloni Alberto
2) Ottaviani Fabrizio
3) Rea Loredana
4) Giannone Concettina
5) Lescai Angiola
6) Moretti Gabriella
7) Alterio Antonio
8) Donnantuoni Salvatore
9) Mariotti Luigia
10) Notarantonio Concetta
11) Odorifero Benito
12) Saccone Luciana
13) Midolo Liliana
14) Aimo Gianna
15) Scotti Antonio
16) Inghes Franco
17) Macellari Grazia
18) Marcone Sabatino
19) Orlando Franco Mario
20) Raimondi Bianca
21) Russo Gianna

Contro il presente decreto — a norma dell'art. 11 del bando di concorso — è ammesso, nel termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ricorso al Presidente della Corte dei conti, per questioni relative alla precedenza o preferenza dei concorrenti.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1972

*Il Presidente*: GRECO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *dicembre* 1972
*Registro n.* 16 *Presidenza, foglio n.* 106

**(13309)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.